

ALLEGATO B

STATUTO C.R.P.A.

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

È costituita la società per azioni denominata

"CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI - C.R.P.A. SPA"

ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto la conduzione di ricerche, la realizzazione e la gestione di servizi per i produttori agricoli, l'industria agro-alimentare e gli Enti pubblici competenti, con lo scopo di promuovere il progresso tecnico, economico e sociale del settore primario e di conseguire una generalizzata diffusione delle forme più avanzate di agricoltura ecocompatibile.

Per la realizzazione dell'oggetto sociale, la società:

- gestisce e svolge attività e servizi per conto degli Enti Pubblici Soci in quanto o purché attinenti e/o specifici rispetto all'oggetto sociale e può eventualmente svolgere anche attività di interesse generale;
- raccoglie e organizza la domanda di ricerca e di servizi dei produttori singoli o associati, definisce programmi di attività e ne segue l'iter di finanziamento da parte di Enti e privati;
- promuove, organizza e assiste gruppi interdisciplinari di ricercatori, prioritariamente tramite collaborazioni con Università, Istituti e Aziende sperimentali;
- ove opportuno, svolge in proprio programmi di ricerca e sperimentazione;
- promuove, organizza e sostiene la divulgazione dei risultati della ricerca, in tutte le forme opportune e con gli strumenti adeguati anche attraverso attività di docenza e

insegnamento. In particolare a tal fine collabora con i servizi pubblici di sviluppo, con istituzioni scolastiche, Universitarie, di Formazione Professionale e di assistenza tecnica, offrendo il supporto della conoscenza delle innovazioni derivanti dall'attività di ricerca e sperimentazione;

- predispone prodotti e servizi attinenti all'attività di ricerca e di incremento delle conoscenze del settore agro-alimentare, zootecnico ed ambientale come, a titolo esemplificativo e non esclusivo, la costruzione di prototipi, attrezzature, impianti e macchine, software e sistemi informativi;

- predispone, promuove, organizza attività di animazione economica ai fini dello sviluppo rurale, in particolare per le aree svantaggiate e per il comparto agricolo, ivi compresa l'assistenza ad enti territoriali, progetti pilota e programmi di sviluppo;

- presta servizi di consulenza a persone giuridiche e fisiche relativamente alle aree di attività individuate al 1° Comma del presente articolo;

Per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, la società potrà anche:

- assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, non per il ricollocamento, in ossequio al disposto delle leggi in materia;

- acquistare, permutare, costruire, ricostruire, ampliare prendere o concedere in locazione anche finanziaria o in affitto o in comodato o in uso, in concessione, condurre, gestire, vendere terreni e beni immobili in genere;

- compiere qualsiasi contratto ed operazione commerciale,

industriale e finanziaria, di natura mobiliare o immobiliare, avente connessione o pertinenza con l'oggetto sociale, tra cui l'assunzione e/o la concessione di finanziamenti di qualsiasi natura da terzi e/o a favore di terzi, con o senza garanzie reali e/o personali, compresi anche gli atti di disposizione del patrimonio quali la prestazione a terzi e/o per conto terzi di fideiussioni, avalli, ed altre garanzie anche reali.

Non rientra nell'oggetto sociale la raccolta tra il pubblico del risparmio sotto qualsiasi forma e comunque costituita.

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETÀ

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta).

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

La società ha sede in Reggio Emilia, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.

Lo spostamento della sede legale della società all'interno del Comune di Reggio Emilia è di competenza dell'assemblea ordinaria dei Soci. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, in mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

E'fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

TITOLO II - SOCI, CAPITALE, AZIONI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 5) SOCI, CAPITALE SOCIALE

Possono essere Soci persone giuridiche, pubbliche e private e le associazioni anche non riconosciute, le cui finalità siano

compatibili con l'oggetto sociale.

Il capitale sociale è di Euro 2.201.350= (duemilioniduecento-unomilatrecentocinquanta virgola zero zero).

Il capitale sociale è diviso

- numero 25.514= (venticinquemilacinquecentoquattordici) azioni ordinarie nominative del valore nominale di 50 (cinquanta) Euro cadauna, ma la società potrà anche non emettere i relativi titoli; in tal caso la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso;

- numero 18.513= (diciottomilacinquecentotredici) azioni fornite di diritti diversi ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile, denominate "privilegiate", nominative, del valore nominale di 50 (cinquanta) Euro cadauna, ma la società potrà anche non emettere i relativi titoli; in tal caso la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

Le azioni di questo tipo sono postergate; in caso di perdite attribuiscono ai titolari il diritto di essere considerati solo successivamente agli altri azionisti; in ipotesi di riduzione totale o parziale del capitale sociale, esse saranno annullate dopo le azioni ordinarie. Allo scioglimento della società le azioni "privilegiate" hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. In caso di distribuzione di riserve, le azioni "privilegiate" hanno gli stessi diritti delle azioni ordinarie.

Le azioni "privilegiate" non attribuiscono diritto di voto nelle assemblee, sia ordinarie che straordinarie della Società.

Le azioni "privilegiate" possono essere convertite in azioni ordinarie mediante decisione assunta dall'assemblea dei soci in sede straordinaria con le maggioranze previste dall'articolo 17 secondo comma del presente statuto (assemblea straordinaria) e previo consenso espresso dall'assemblea dei titolari delle azioni "privilegiate" con delibera assunta ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto.

Il capitale sociale potrà essere aumentato, in relazione alla ammissione di nuovi soci o per affrontare specifici programmi sociali, con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci approvata dalla maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento ed i diritti spettanti ai possessori di tali azioni.

In caso di aumento del capitale sociale, è riservato ai soci il diritto di opzione in proporzione al numero delle azioni possedute alla data di delibera dell'aumento; si applica l'art. 2441 del Codice Civile.

Le modalità ed i tempi per l'esercizio del diritto di opzione saranno stabiliti dalla assemblea straordinaria degli azionisti in sede di deliberazione dell'aumento del capitale sociale.

Quando l'interesse della Società lo esige, il diritto di opzione alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione potrà essere escluso o limitato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, contestualmente alla deliberazione di aumento di capitale; tale delibera dovrà essere approvata da tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale se la

deliberazione è presa in assemblea in prima convocazione ovvero oltre la metà del capitale sociale se la deliberazione è presa in assemblea di seconda convocazione.

ARTICOLO 6) STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DIVERSI DALLE AZIONI FORNITI DI DIRITTI PATRIMONIALI O AMMINISTRATIVI

L'assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze di cui all'articolo 17 secondo comma dello Statuto, a fronte di apporti di soci o di terzi, anche di opera o di servizi, diversi dai conferimenti nel capitale sociale, può deliberare l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del Codice Civile, consistenti in certificati di partecipazione dotati del diritto di partecipare agli utili, postergati nelle perdite e irredimibili aventi contenuto patrimoniale o amministrativo, meglio definiti dall'assemblea nella delibera di emissione ed eventualmente riportati dal presente statuto, con esclusione della possibilità di attribuire il diritto di voto nell'assemblea generale della società.

La deliberazione di emissione degli strumenti finanziari partecipativi disporrà in ordine alla ammissibilità della loro circolazione e, ove ammessa, alla legge della loro circolazione. La medesima deliberazione disciplinerà, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto e per quanto da esso o dalla legge non direttamente disposto, le modalità e le condizioni di emissione, i diritti conferiti dagli strumenti e le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni.

ARTICOLO 7) FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

In sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in

danaro.

ARTICOLO 8) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengono una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).

Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

L'assemblea, qualora determini la fruttuosità dei finanziamenti determinerà anche il tasso degli stessi.

ARTICOLO 9) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI - CLAUSOLA DI PRELAZIONE

In caso di trasferimento delle azioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, del codice civile, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

a) per "trasferimento" ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende compreso qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette azioni o diritti (e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di

cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette azioni o diritti;

b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto.

Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia.

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere a oggetto il complesso delle azioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le azioni o i diritti di alcuno dei proponenti.

Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitino; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma

precedente.

Il socio che intende trasferire la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'Organo Amministrativo; l'offerta deve contenere l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'Organo Amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 30 (trenta) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Con lettera raccomandata da inviarsi entro questo ultimo termine i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'Organo Amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'Organo Amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili; in tal caso, il prelazionante deve

corrispondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo delle azioni o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione.

Tale valore sarà determinato dalle parti di comune accordo tra di loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il valore sarà determinato mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, dell'avviamento e di ogni altra circostanza e condizione significativa.

In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente.

Se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura di stima che precede, essi sono prorogati di 30 (trenta) giorni a far tempo dal raggiunto accordo sul valore di cessione o dal deposito della relazione di stima effettuata dall'esperto.

Ove l'atto traslativo non sia perfezionato nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

Le spese della perizia dell'esperto sono a carico per metà del socio proponente e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione; qualora tuttavia dalla perizia emerga che il valore delle azioni o dei diritti oggetto di stima sia inferiore di oltre il 20 per cento al corrispettivo

richiesto dal proponente, l'intero costo della perizia grava sul proponente.

Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione.

Ove l'atto traslativo non sia perfezionato nei termini ivi previsti, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscriverne l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

ARTICOLO 10) RECESSO DEL SOCIO

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile.

Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi a oggetto:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui giunge all'indirizzo della sede legale della società.

Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente

promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica del lodo al recedente.

Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.

La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata con le stesse modalità previste dal precedente articolo 9 per il trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito, nell'osservanza di quanto disposto dall'articolo 2437 ter c.c.

L'esercizio del recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia, qualora entro novanta giorni la società revochi la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 11) ASSEMBLEA

L'assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria.

Le deliberazioni vincolano tutti i soci, anche assenti, dissenzienti o astenuti, fermo restando il diritto di recesso di cui all'articolo 2437 c.c.

ARTICOLO 12) LUOGO DI CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata nel Comune presso la sede della società oppure altrove, purché in Italia e negli Stati membri dell'Unione Europea.

ARTICOLO 13) CONVOCAZIONE

L'assemblea ordinaria è obbligatoriamente convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e nel caso in cui lo richiedano

particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, si applica il maggior termine di 180 (centottanta) giorni.

L'assemblea è convocata ogniqualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'Organo Amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), il tutto secondo le modalità di cui al successivo art. 36.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al precedente punto, dovrà essere data

tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'Organo Amministrativo e di controllo non presenti.

ARTICOLO 14) INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 15) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

La delega può essere conferita per più assemblee.

ARTICOLO 16) PRESIDENZA

La presidenza dell'assemblea spetta all'Amministratore Unico o, in caso di Organo Amministrativo in composizione collegiale, al presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di suo impedimento o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'Organo Amministrativo medesimo.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ARTICOLO 17) QUORUM

L'assemblea ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà

del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;

- in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

L'assemblea straordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale; le sue deliberazioni sono valide se prese con la maggioranza del Capitale Sociale;

- in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del Capitale Sociale.

Per gli aumenti di Capitale Sociale vale quanto disciplinato dall'art. 5, settimo comma.

Per l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione, vale quanto disciplinato dall'articolo 5, undicesimo comma.

ARTICOLO 18) DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea ordinaria:

~~a) nominare il Presidente della Società;~~

a) eleggere l'Organo Amministrativo e, nel caso di costituzione di Organo Amministrativo collegiale, determinare il numero dei componenti;

b) nel caso di costituzione di Organo Amministrativo collegiale, nominare il Presidente della Società;

c) nominare il Collegio Sindacale ed il revisore;

d) approvare il bilancio dell'esercizio e le relazioni accompagnatorie previste per legge;

e) approvare le direttive generali di sviluppo e di azione della Società, su proposta dell'Organo Amministrativo;

f) deliberare sulle necessarie autorizzazioni all'Organo Amministrativo per compiere operazioni immobiliari e acquisto di partecipazioni di controllo in altre imprese di valore superiore all'ammontare del patrimonio netto.

g) deliberare su ogni altra materia riservata dalla legge e dal presente statuto.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di variazione del capitale sociale e su ogni modificazione dello statuto;

b) decidere l'eventuale scioglimento anticipato della Società;

c) decidere su qualsiasi altro argomento di sua competenza, in forza di legge.

ARTICOLO 19) ASSEMBLEE SPECIALI

Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidano sui loro diritti:

a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie;

b) per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349 del Codice Civile, in conformità all'articolo 6 del presente Statuto;

c) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.

Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.

Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415 del codice civile.

ARTICOLO 20) IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere

proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE,
CONTROLLI

ARTICOLO 21) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

L'organo amministrativo ~~L'amministrazione~~ della società è costituito, ~~ai sensi dell'articolo 2380, comma 1, del codice civile,~~ di norma, da un Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico, eletto dall'assemblea anche tra i non soci, dura in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi dura in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).

L'assemblea della società, può assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso Amministratore Unico nel rispetto della normativa inderogabile di settore.

L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque membri), compreso il Presidente.

La delibera adottata dall'assemblea è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del D.lgs.

175/2016.

~~e, con deliberazione dell'Assemblea motivata con riguardo a
specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo
conto delle esigenze di contenimento dei costi, a un
consiglio di amministrazione, composto da 3 (tre) o 5
(cinque) membri, compreso il Presidente.~~

~~Sia la Provincia di Reggio Emilia, sia il Comune di Reggio Emilia, sia la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia, fino a quando partecipano alla Società, hanno diritto alla nomina di almeno un Consigliere di Amministrazione.~~

ARTICOLO 22) DURATA, COMPENSI, DELEGHE, FUNZIONAMENTO,
ADUNANZA E DELIBERAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SE
COSTITUITO IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

Partecipa ai lavori del Consiglio di Amministrazione, il Direttore, che assolve anche la funzione di Segretario.

Gli amministratori, eletti dall'assemblea anche tra i non soci, nel rispetto del principio della parità di genere, durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).

In caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi ragione della carica di uno o più membri del Consiglio, gli altri amministratori provvedono alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 C.C.

Il Consiglio, così ricomposto, si mantiene sino alla

successiva assemblea, nella quale gli amministratori cooptati ex art. 2386 verranno confermati ovvero sostituiti.

I membri così nominati dall'Assemblea restano in carica per il restante periodo, cioè sino alla scadenza di quelli in carica all'atto della loro nomina.

Nel caso venga a mancare oltre la metà dei componenti del Consiglio si provvede in base all'art. 2386 del Codice Civile.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il vice presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Al vice presidente sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente esclusivamente in caso di sua assenza o impedimento. Di fronte ai terzi la firma del vice presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Ai componenti dell'**Organo Amministrativo** spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio, comprese le spese di difesa e/o tutela giudiziaria e quant'altro attinente o causato da eventi e fatti che si assumano o si considerino compiuti nell'incarico sociale, con esclusione delle ipotesi nelle quali l'amministratore abbia agito o commesso l'omissione con dolo o colpa grave.

Può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'**Organo Amministrativo** nel rispetto della normativa inderogabile di settore.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'**Organo Amministrativo** vi abbiano rinunciato.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di

amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

E' ammessa l'attribuzione da parte del consiglio d'amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

~~ARTICOLO 22) ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE~~

Il consiglio d'amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia e negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza almeno 3 (tre) giorni prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento). Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del

consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo, ivi compresa quella di costituzione del patrimonio destinato, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei

componenti dell'Organo Amministrativo; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione.

In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) su richiesta dei membri dell'Organo Amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- d) le modalità e il risultato delle votazioni;
- e) deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'Organo Amministrativo medesimo.

ARTICOLO 23) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto

sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

All'Organo Amministrativo sono affidati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società non demandate dalla legge o dal presente statuto ad altri organi.

In particolare l'Organo Amministrativo:

- a) cura il raggiungimento degli scopi della Società, dà esecuzione alle norme statutarie ed alle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) nomina il Direttore;
- c) predispone il programma dell'attività ed il relativo conto economico finanziario;
- d) approva eventuali convenzioni o altri tipi di contratto da stipulare con terzi in relazione alle attività istituzionali;
- e) approva eventuali regolamenti interni per il funzionamento della Società e le successive eventuali modificazioni al regolamento stesso;
- f) decide la data di convocazione dell'Assemblea e il relativo ordine del giorno;
- g) redige il bilancio annuale e la documentazione accompagnatoria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ponendoli a disposizione dei Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea stessa;
- h) delibera in merito agli investimenti immobiliari, compreso l'acquisto di partecipazioni di controllo in altre imprese per investimenti di valore non superiori al patrimonio netto;
- i) delibera sulle operazioni immobiliari e sugli acquisti di partecipazioni di controllo in altre imprese di valore

superiore all'ammontare del patrimonio netto, previa autorizzazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 18.

j) assume e dimette il personale della Società e ne fissa il trattamento economico;

k) delega l'esecuzione di attività sociali al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad altri suoi componenti ovvero ai membri del Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 24) PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO, AMMINISTRATORI DELEGATI

Il presidente del consiglio di amministrazione, se costituito, convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e l'eventuale retribuzione nel rispetto della normativa inderogabile di settore, nei limiti di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ogni 180 giorni, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

ARTICOLO 25) RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in

giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) all'Amministratore Unico o al presidente del consiglio di amministrazione, se costituito, o, in caso di sua assenza al vice presidente, se nominato.

b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

ARTICOLO 26) ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo potrà essere individuato in un Sindaco Unico o in un collegio sindacale. In caso di organo di controllo in composizione collegiale, il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure a un sindaco effettivo la qualifica di presidente.

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Esso è validamente costituito e atto a deliberare con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o

distanti, audio/video o anche solo audio-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale.

In tal caso, è necessario che:

- e) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- f) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- g) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- h) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video-collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 27) CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è affidato a un collegio sindacale o a un Sindaco Unico.

La revisione legale non può essere affidata al collegio sindacale o al Sindaco Unico e viene affidata ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

ARTICOLO 28) AZIONE DI RESPONSABILITÀ

L'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'Organo Amministrativo o dell'organo di controllo può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

ARTICOLO 29) DENUNCIA ALL'ORGANO DI CONTROLLO E AL TRIBUNALE

La denuncia di cui all'articolo 2408, comma 2, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

La denuncia di cui all'articolo 2409, comma 1, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

TITOLO V - OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 30) OBBLIGAZIONI

L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410, è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO VI - PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO

SPECIFICO AFFARE

ARTICOLO 31) PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

L'Organo Amministrativo può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile.

La deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo.

TITOLO VII - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 32) ESERCIZI SOCIALI E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 33) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. In caso di scioglimento, l'assemblea, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo, nominerà uno o più liquidatori e fisserà le norme per la liquidazione, determinando:

1. il numero dei liquidatori;
2. in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento dell'Organo Amministrativo della società;
3. a chi spetta la rappresentanza della società;
4. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
5. gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

TITOLO IX - FORO COMPETENTE

ARTICOLO 34) FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO X - NORME FINALI

ARTICOLO 35) LEGGE APPLICABILE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 36) COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:

- a) il libro dei soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'organo di liquidazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo

di controllo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti del detto organo.

Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

ARTICOLO 37) COMPUTO DEI TERMINI

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Art. 38) Disposizione transitoria

Resta inteso che il consiglio di amministrazione della Società attualmente composto da n. 7 membri come deliberato dall'assemblea ordinaria dei Soci del 06 maggio 2016 e confermato dall'assemblea straordinaria dei Soci del 12 maggio 2017 resterà in carica con la deliberata composizione di n. 7 membri sino alla naturale scadenza del mandato prevista con la data dell'assemblea che approverà il Bilancio dell'esercizio 2018, in deroga pertanto all'art. 21 dello statuto, fatto salvo il caso in cui venga a mancare oltre la metà dei componenti del Consiglio, in tale caso si provvede in base all'art. 2386 del Codice Civile ed a quanto previsto dall'art. 21 e seguenti del presente statuto.